



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XI / 3038

Seduta del 06/04/2020

Presidente

ATTILIO FONTANA

Assessori regionali FABRIZIO SALA *Vice Presidente*
STEFANO BOLOGNINI
MARTINA CAMBIAGHI
DAVIDE CARLO CAPARINI
RAFFAELE CATTANEO
RICCARDO DE CORATO
MELANIA DE NICHILLO RIZZOLI
PIETRO FORONI

GIULIO GALLERA
STEFANO BRUNO GALLI
LARA MAGONI
ALESSANDRO MATTINZOLI
SILVIA PIANI
FABIO ROLFI
MASSIMO SERTORI
CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Enrico Gasparini

Su proposta dell'Assessore Fabrizio Sala

Oggetto

2014IT16RFOP012-POR FESR REGIONE LOMBARDIA 2014-2020 – ASSE 1: AZIONE I.1.B.1.3 APPROVAZIONE "MISURA A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO DI COLLABORAZIONI PER L'IDENTIFICAZIONE DI TERAPIE E SISTEMI DI DIAGNOSTICA, PROTEZIONE E ANALISI PER CONTRASTARE L'EMERGENZA CORONAVIRUS E ALTRE EMERGENZE VIRALI DEL FUTURO" – DGR XI/3015/2020: ULTERIORI DETERMINAZIONI IN MERITO AL REGIME DI AIUTO

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Roberto Albonetti

Il Dirigente Rosangela Morana

L'atto si compone di 11 pagine

di cui 6 pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

RICHIAMATA integralmente la DGR n. XI/3015 del 30 marzo 2020 avente ad oggetto “2014IT16RFOP012. POR FESR 2014-2020. Azione I.1.b.1.3 Approvazione misura a sostegno dello sviluppo di collaborazioni per l'identificazione di terapie e sistemi di diagnostica, protezione e analisi per contrastare l'emergenza Coronavirus e altre emergenze virali del futuro”;

VISTO il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 così come integrato con Regolamento UE 2017/1084 della Commissione del 14 giugno 2017 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) con particolare riferimento ai principi generali (artt. 1 – 12, escluso 8) e alla sezione dedicata alla categoria in esenzione degli aiuti a progetti di ricerca e sviluppo, art. 25, comma 2, lett. b) ricerca industriale e c) sviluppo sperimentale; comma 3, lett. a) ed e) in tema di costi ammissibili, comma 5 lett b) e c) in tema di intensità di aiuto, comma 6 lett. b), ii) in tema di maggiorazioni;

RICHIAMATO il report del 31 marzo 2020 del Comitato di Valutazione Aiuti di stato di cui alla DGR 6777/2017 che si è espresso favorevolmente in merito all'attivazione dell'iniziativa inquadrata come non aiuto per i contributi a favore di organismi di ricerca ove non svolgono attività economica in modo prevalente e come aiuto in esenzione ai sensi del Reg. UE 651/2014 per le imprese dirette beneficiarie in partenariato;

RITENUTO di adeguare, in seguito ad ulteriori approfondimenti, con riferimento alla Linea 2 della Misura:

- l'inquadramento del regime di aiuto per i soggetti imprese dirette beneficiarie in partenariato in coerenza con quanto previsto dall'art. 25 del Reg. UE 651/2014;
- l'intensità di aiuto massima concedibile ai soggetti impresa pari al 40% delle spese ammissibili, in coerenza con il suddetto inquadramento;

DATO ATTO che la concessione dell'intervento finanziario non è rivolta alle imprese in difficoltà come da definizione ex art 2.18 del reg(UE)651/14, né operanti nei settori esclusi di cui all'art. 1 par. 3 del Reg UE 651/2014;

DATO ATTO che in base al Regolamento UE n. 651/2014 e s.m.i. deve essere acquisita una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 sottoscritta dalle



Regione Lombardia

LA GIUNTA

imprese beneficiarie:

- di non trovarsi in stato di difficoltà (art. 2, punto 18 del Reg. UE n. 651/2014);
- di non essere operanti nei settori esclusi di cui all'art.1 del Reg. UE n. 651/2014;
- di avere sede legale o unità operativa attiva in Lombardia al momento dell'erogazione;

RITENUTO conseguentemente di sostituire l'allegato A) alla DGR XI/3015/2020, con l'allegato A) alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale;

CONFERMATE le risorse stanziare con DGR XI/3015/2020;

VISTI:

- la legge 24 dicembre 2012, n. 234, articolo 52, comma 3, e successive modificazioni;
- il decreto ministeriale 115/2017 del 31/5/2017 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del registro nazionale degli aiuti di stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6 della legge 24 dicembre 2012, 234 e successive modifiche e integrazioni;

RITENUTO di demandare alla Direzione Generale Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione gli adempimenti attuativi del presente provvedimento, compreso l'adeguamento del bando approvato con DDUO 3953 del 31 marzo 2020 e quelli connessi al Registro Nazionale Aiuti per la parte di finanziamenti concessi ed erogati in esenzione;

RITENUTO pertanto di delegare il Dirigente competente per:

- la trasmissione alla Commissione Europea, ai sensi dell'art. 11 del Reg. (UE) n. 651/2014, informazioni sintetiche richieste nel modulo tipo di cui all'allegato II;
- dello stesso regolamento, del provvedimento attuativo della presente delibera, utilizzando l'apposita applicazione informatica della Commissione (SANI2), ai fini della registrazione dell'aiuto da parte della Commissione Europea e della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea e sul sito web della Commissione;
- l'attuazione agli aiuti in regime di esenzione di cui al presente atto solo a seguito della conclusione favorevole della procedura di comunicazione in Commissione Europea, ai sensi dell'art. 11 del Reg. (UE) n. 651/2014;
- la comunicazione ai beneficiari per eventuali modifiche e/o osservazioni da



Regione Lombardia

LA GIUNTA

parte della Commissione Europea;

DATO ATTO che la Direzione competente provvederà alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013;

VISTE:

- la L.R. 7 luglio 2008, n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale" nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;
- la LR 34/78 e s.m.i., nonché il regolamento di contabilità;

VAGLIATE e fatte proprie le predette considerazioni;

A VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di sostituire l'allegato A) alla DGR XI/3015/2020, con l'allegato A) alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale;
2. di confermare le risorse stanziare con DGR XI/3015/2020;
3. di stabilire che le agevolazioni previste dalla Linea 2 della presente iniziativa sono concesse ed erogate alle imprese nel rispetto dei principi imposti dagli articoli 1 (campi di applicazione), art. 2 (definizioni), art. 4 (soglie di notifica), art. 5 (trasparenza degli aiuti), art. 6 (effetti di incentivazione), art. 9 (pubblicazione e informazione), art.10 (revoca del beneficio dell'esenzione per categoria), art. 11 (relazioni), art. 12 (controllo) e art. 25 (aiuti a progetti di ricerca e sviluppo) del Regolamento CE n. 651/2014 del 17 giugno 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 187/1 del 26 giugno 2014, sezione dedicata alla categoria in esenzione degli aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione di cui all'art. art. 25, comma 2, lett. b) e c); comma 3, lett. a) ed e), comma 5 lett b) e c), comma 6 lett. b), ii), dando attuazione ai finanziamenti solo a seguito della conclusione favorevole della procedura di comunicazione in Commissione europea;
4. di stabilire di demandare al Dirigente competente della DG Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione:
 - la trasmissione alla Commissione Europea, ai sensi dell'art. 11 del Reg.



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- (UE) n. 651/2014, informazioni sintetiche richieste nel modulo tipo di cui all'allegato II;
- dello stesso regolamento, del provvedimento attuativo della presente delibera, utilizzando l'apposita applicazione informatica della Commissione (SANI2), ai fini della registrazione dell'aiuto da parte della Commissione Europea e della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea e sul sito web della Commissione;
 - l'attuazione agli aiuti in regime di esenzione di cui al presente atto solo a seguito della conclusione favorevole della procedura di comunicazione in Commissione Europea, ai sensi dell'art. 11 del Reg. (UE) n. 651/2014;
 - la comunicazione ai beneficiari per eventuali modifiche e/o osservazioni da parte della Commissione Europea;
5. di demandare alla Direzione Generale Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione" gli adempimenti attuativi del presente provvedimento, compreso l'adeguamento del bando approvato con DDUO 3953 del 31 marzo 2020 e quelli connessi al Registro Nazionale Aiuti;
6. di dare atto che la direzione competente provvederà alla pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013 e di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.L. e sul sito regionale dedicato alla Programmazione Europea (www.fesr.regione.lombardia.it).

IL SEGRETARIO

ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

2014IT16RFOP012-POR FESR REGIONE LOMBARDIA 2014-2020 – ASSE 1: AZIONE I.1.B.1.3 “Misura a sostegno dello sviluppo di collaborazioni per l’identificazione di terapie e sistemi di diagnostica, protezione e analisi per contrastare l’emergenza Coronavirus e altre emergenze virali del futuro”

<p>DENOMINAZIONE INTERVENTO</p>	<p>Call COVID19- Misura a sostegno dello sviluppo di collaborazioni per l’identificazione di terapie e sistemi di diagnostica e analisi per contrastare l’emergenza Coronavirus e altre emergenze virali del futuro.</p>
<p>FINALITÀ</p>	<p>L’obiettivo della misura oggetto del presente provvedimento è raccogliere proposte progettuali volte a far progredire la nostra conoscenza della SARS-CoV-2 e della più ampia famiglia di Coronavirus, ovvero in generale allo scopo di contribuire a una gestione efficiente del paziente e/o alla capacità di preparazione e risposta a focolai attuali e futuri, attraverso lo sviluppo di progettualità nei seguenti ambiti di intervento:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. sviluppo di studi di virologia che permettano di identificare varianti virali attuali e/o future, indagare il loro rapporto con l’ospite nonché individuare possibili bersagli molecolari per una terapia con particolare riguardo alla ricerca preclinica e traslazionale; b. sviluppo di terapie e di procedure (ad esempio processi innovativi per la rapida ed efficace disinfezione con metodi fisici di bassa complessità e facile disponibilità) per affrontare le epidemie di coronavirus attuali; le terapie in fase di sviluppo preclinico devono avere già avuto almeno una dimostrazione di efficacia in modelli preclinici di malattie analoghe; le procedure devono essere già state testate per la loro efficacia in condizioni simili a quelle oggetto della proposta; c. sviluppo della diagnostica, a livello sia hardware sia software, garantendo una rapida valutazione dei candidati sulla base della ottimizzazione di tecnologie attualmente applicate (ad esempio migliorando l’efficienza delle tecniche di RT-PCR che si usano per i tamponi) o utilizzando nuove tecnologie veloci e affidabili – anche in relazione ad eventuali certificazioni di qualità conseguite – già applicate in altri ambiti ma rapidamente adattabili alle attuali necessità ed utilizzabili per screening di popolazione ampi che includano soggetti sintomatici ed asintomatici; d. sviluppo di studi di popolazione che permettano una stima affidabile su coorti selezionate della proporzione di soggetti asintomatici positivi o che siano stati positivi al SARS-CoV-2 (questo secondo aspetto correlato alla presenza di anticorpi specifici). Tali studi possono prevedere la conservazione in bio-banca di materiale biologico proveniente da pazienti SARS-CoV-2 e da soggetti positivi asintomatici o paucisintomatici per studi futuri; e. sviluppo di prototipi di DPI riutilizzabili realizzabili rapidamente e con materiali di facile reperibilità in questo momento, anche valorizzando la filiera corta; f. sviluppo di strumenti software e servizi a supporto dell’individuazione precoce e il successivo contenimento del contagio da SARS-CoV-2, ivi inclusa la sorveglianza attiva, la verifica dell’isolamento, la gestione dei sintomi, il monitoraggio dei potenziali contatti a rischio in linea con quanto indicato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e nel rispetto delle normative vigenti. Tali strumenti dovranno essere di

	<p>preferenza già sviluppati almeno a livello prototipale e – ove pertinente e congruente con il grado di maturazione del sistema – certificati;</p> <p>g. sviluppo di misure atte a proteggere gli individui fragili e con patologie pregresse nelle diverse fasce d'età della popolazione; a titolo esemplificativo si fa riferimento ad anziani, associate a stati di immunodepressione come neoplasie;</p> <p>La misura finanzia progetti presentati nell'ambito di due linee:</p> <ul style="list-style-type: none"> • LINEA 1: Ricerca fondamentale (a valere su risorse di soggetti finanziatori individuati attraverso la manifestazione di interesse sopraindicata e riservata a organismi di ricerca pubblici e privati ivi compresi gli IRCCS e le ASST); • LINEA 2: Ricerca industriale e Sviluppo Sperimentale (a valere su risorse di Regione Lombardia del POR FESR 2014-2020 riservata a partenariati composti da almeno un'impresa e un organismo di ricerca ivi compresi gli IRCCS e le ASST); <p>così come definite negli orientamenti comunitari Comunicazione 2014/C – 198/01 e 2016/C 262/01.</p> <p>Con questa misura Regione Lombardia e gli enti finanziatori intende contribuire alla messa in campo di soluzioni innovative proposte da partenariati, intersettoriali e multidisciplinari, composto dagli attori del settore pubblico e privato del sistema dell'innovazione per accelerare lo sviluppo di terapie innovative e performanti e diagnosi precoci utili ad affrontare le epidemie attuali e future.</p>
PRS XI LEGISLATURA	<p>RA 60 - SVILUPPO DI RICERCA, INNOVAZIONE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO PER ACCRESCERE LA COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE</p>
SOGGETTI BENEFICIARI	<p>Possono presentare domande:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sulla linea 1: Organismi di ricerca pubblici e privati costituiti in partenariati composti da un minimo di due soggetti; all'interno di tali partenariati potranno figurare, in qualità di partner, anche Organismi di ricerca pubblici esteri e/o localizzati al di fuori del territorio; • Sulla linea 2: partenariati composti da almeno un'impresa (grande, media o piccola) e un organismo di ricerca pubblico o privato compresi le Università, le ASST - Aziende Socio-Sanitarie Territoriali e gli IRCCS - Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico - pubblici e privati. <p>Ciascuno soggetto (identificato da univoco codice fiscale) può partecipare come partner in un unico progetto per ambito della Linea 1 e in unico progetto per ambito di intervento della linea 2, come definiti al precedente paragrafo 2, e, in caso di ricezione di più domande per ambito in cui partecipa il medesimo soggetto, è considerata ricevibile solo quella pervenuta per prima in base all'ordine cronologico di presentazione.</p> <p>Non sono permesse variazioni di partenariato per sostituzione di partner in corso di realizzazione dei progetti.</p> <p>REQUISITI che i PARTNER devono possedere al momento di presentazione della domanda:</p> <p>a) per le imprese (per la linea 2), essere regolarmente costituite, attive e iscritte al Registro delle imprese; le imprese non residenti nel territorio italiano devono essere costituite secondo le norme del diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza dell'Unione Europea e iscritte nel relativo Registro delle imprese;</p>

	<p>b) per le imprese (per la linea 2), avere una sede operativa attiva in Lombardia o dichiarare l'intenzione di costituirne una entro e non oltre la data di trasmissione della prima richiesta di erogazione;</p> <p>c) per gli organismi di ricerca (definiti in base agli orientamenti comunitari), di natura sia pubblica e no profit (per la linea 1 e per la linea 2) che privata (esclusivamente per la linea 2), ivi compresi le ASST e gli IRCCS, avere una sede operativa che può essere anche extra-lombarda e essere in grado di svolgere attività di ricerca fondamentale (nel caso della linea 1) e/o applicata (ricerca industriale o di sviluppo sperimentale) nel caso della linea 2, e a tal fine dovranno allegare alla domanda documentazione comprovante che il soggetto eroghi attività di ricerca di base e/o di laboratorio (es. statuto, visura camerale da cui si evinca l'attività svolta dal soggetto, altra documentazione ritenuta idonea, ecc.) eventualmente tradotta, ove non disponibile, in lingua italiana;</p> <p>d) le imprese non devono essere in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) 651/2014 e non essere operanti nei settori esclusi dallo stesso regolamento;</p> <p>e) essere in regola con la regolarità contributiva (laddove prevista) e per i soggetti privati con la normativa antimafia ossia non avere legali rappresentanti e/o amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e/o soci per i quali sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'art. del D.Lgs.vo n. 159/2011 e ss.mm.ii. (codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione nonché nuove disposizioni in materia di documentazioni antimafia); i soggetti sottoposti alla verifica antimafia sono quelli indicati nell'art. 84 e 85 del D.lgs.vo 159/2011.</p>
DOTAZIONE FINANZIARIA	<ul style="list-style-type: none"> per la linea 2. Ricerca industriale e Sviluppo Sperimentale, a valere sul POR FESR 2014-2020, la dotazione finanziaria è pari a euro 4 milioni, eventualmente aumentata delle disponibilità finanziarie disponibili alla manifestazione di interesse per soggetti finanziatori; per la linea 1. Ricerca Fondamentale a valere su risorse di enti cofinanziatori trova copertura su risorse messe a disposizione a seguito della chiusura il 27/03/2020 della manifestazione di interesse per soggetti finanziatori che hanno risposto alla suddetta manifestazione di interesse aperta il 20 marzo 2020 sulla piattaforma di Open Innovation.
FONTE DI FINANZIAMENTO	POR FESR 2014-2020 ASSE I (4 milioni di euro) oltre ad additionalità con eventuali risorse di altri soggetti cofinanziatori che hanno risposto alla manifestazione di interesse lanciata da Regione Lombardia il 20/03/2020 nella piattaforma di Open Innovation che si è chiusa il 27 marzo 2020.
TIPOLOGIA ED ENTITÀ DELL'AGEVOLAZIONE	E' prevista una agevolazione sia per i partner imprese che per i partner OdR sotto forma di contributo a fondo perduto fino a un massimo di 1 milione di euro per ogni progetto per la linea 2 e fino ad un massimo di 250.000,00 euro per la linea 1.
INTENSITA' DI AIUTO	<p>L'intensità d'aiuto per:</p> <ul style="list-style-type: none"> la linea 1 (ricerca fondamentale) è pari al 100% la linea 2 (ricerca industriale e sviluppo sperimentale) è pari al 60% per gli Organismi di Ricerca pubblici e privati (che non svolgono attività economica in modo prevalente nell'ambito dei progetti) e al 40% per le imprese. <p>E' prevista l'ampia diffusione dei risultati del progetto in modo ampio attraverso conferenze, pubblicazioni, banche dati di libero accesso o software open source o gratuito).</p>

	L'agevolazione concessa per singolo Partenariato non potrà essere superiore a Euro 1.000.000,00 per la linea 2. Le agevolazioni previste dal presente Bando non sono cumulabili con altre agevolazioni concesse per le medesime spese, e qualificabili come aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE.
REGIME DI AIUTO DI STATO	Le agevolazioni prevista dalla presente misura non rilevano per l'applicazione della disciplina europea in materia di aiuti di stato per i soggetti OdR pubblici e privati. Per le imprese l'agevolazione si inquadra negli aiuti a progetti di ricerca e sviluppo di cui all'art. 25 c. 2 lett. b) e c), c. 3, lettera a) e e) c. 5 lett. b) e c) e c. 6 b) e ii), del Regolamento Generale di Esenzione (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii.
INTERVENTI AMMISSIBILI	<p>Sono ammissibili al contributo di cui alla presente Misura progetti che comportino:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nel caso della Linea 1 attività di ricerca fondamentale • nel caso della Linea 2 attività di ricerca industriale e/o di sviluppo sperimentale <p>così come definite negli orientamenti comunitari in materia di aiuti di stato e finalizzati al raggiungimento degli obiettivi dell'iniziativa.</p> <p>A tal fine i progetti di Ricerca Fondamentale o di R&S dovranno:</p> <ul style="list-style-type: none"> • afferire all'Area di Specializzazione "Industria della Salute" della Strategia di Specializzazione Intelligente di cui alle D.G.R. n. X/1051/2013, declinata successivamente con DGR n. X/2472/2014, DGR n. X/3336/2015, DGR n. X/5843/2016 e DGR n. 7450/2017. L'area di specializzazione individuata è coerente con l'ecosistema "Salute e Life Science" di cui alla Programmazione Strategica Triennale per la Ricerca, l'Innovazione e il Trasferimento Tecnologico, prevista dalla legge n. 29/2016; • comportare spese totali ammissibili per un importo non inferiore nel caso della Linea 2 ad Euro 300.000,00 (trecentomila/00); • avere ricadute positive nel territorio della Regione Lombardia nel senso che i risultati degli stessi devono poter essere diffusi e sfruttati a beneficio della collettività e pertanto dei cittadini lombardi. • concludersi entro il 30 ottobre 2020 (per la linea 2)
SPESE AMMISSIBILI	<p>Le spese ammissibili, a partire dalla data di presentazione della domanda, sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Spese di personale, riconosciute per la linea 2 mediante il ricorso alle opzioni di semplificazione dei costi di cui alla DGR n. 4664 del 23/12/2015. In questa voce di costo rientrano i costi per Ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto (ad esclusione dei tirocini/stage). Il personale deve essere effettivamente impiegato nell'operazione ammessa a contributo, in funzione delle rispettive ore lavorate, valorizzate in base al costo unitario standard per tipologia di beneficiario di cui alla suddetta DGR n. X/4664/2015, ossia pari a 30,58 euro per i Partner imprese ed a 35,47 per i Partner Organismi di Ricerca (ivi compresi gli IRCCS e gli enti sanitari); • altre spese ammissibili, calcolate per la linea 2 con un tasso forfettario pari al 40% dei costi di personale ammissibili, utilizzando le Opzioni Semplificate di Costo previste dal Reg. UE 1303/2013. <p>Le spese ammissibili per la linea 1 saranno definite dagli enti finanziatori.</p>
TIPOLOGIA DI PROCEDURA	L'iter per l'assegnazione del contributo prevede una procedura ad evidenza pubblica di tipo valutativo a graduatoria con conclusione del procedimento entro 40 giorni dalla scadenza per la presentazione delle domande.
	La valutazione dei progetti presentati sarà effettuata sulla base di una procedura ad evidenza pubblica di tipo valutativo a graduatoria (D. Lgs.

ISTRUTTORIA	<p>123/1998 art. 5/II) che prevede un'istruttoria formale (relativa alla verifica dei requisiti soggettivi e alla completezza documentale) e una valutazione di merito.</p> <p>Si conclude con il decreto di approvazione della graduatoria dei progetti (una per la linea 1 e una per la linea 2), con la specifica di quelli ammessi e di quelli non ammessi.</p> <p>La valutazione dei progetti e la determinazione del contributo concessi a ciascun progetto avviene sulla base dei criteri di valutazione sottoriportati e delle indicazioni contenute nei provvedimenti attuativi del presente atto.</p> <p>Le proposte progettuali dovranno essere presentate a Regione Lombardia attraverso la piattaforma "Bandi Online", (accessibile da www.bandi.servizirl.it) nelle tempistiche indicate dal bando attuativo.</p>																						
VALUTAZIONE	<p>I progetti presentati saranno valutati sulla base dei criteri di ammissibilità, valutazione e premialità relativi all'Asse 1 azione I.1.b.1.3 approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR FESR di Regione Lombardia. Nello specifico, la valutazione si concentrerà sui seguenti criteri (per un punteggio totale conseguibile compreso tra 0 e 100):</p> <table border="1" data-bbox="424 779 1394 1615"> <thead> <tr> <th>CRITERIO</th> <th>PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Qualità del progetto</td> <td>Fino a 50</td> </tr> <tr> <td>1. congruità degli obiettivi della proposta progettuale rispetto alle finalità e agli obiettivi della presente misura</td> <td>Da 0 a 20</td> </tr> <tr> <td>2. rispondenza delle azioni rispetto agli obiettivi strategici indicati nel progetto</td> <td>Da 0 a 20</td> </tr> <tr> <td>3. Congruità del cronoprogramma rispetto alla gestione dell'emergenza del COVID-19 e/o di epidemie future</td> <td>Da 0 a 10</td> </tr> <tr> <td>Grado di innovazione conseguibile dal progetto rispetto agli obiettivi e risultati attesi</td> <td>Fino a 40</td> </tr> <tr> <td>1. Innovatività e impatto atteso sulla gestione dell'emergenza del COVID-19 e/o di epidemie future, con particolare riferimento alla presenza di un prototipo accessibile o prodotto già dotato di certificazioni al momento della presentazione della domanda</td> <td>Da 0 a 20</td> </tr> <tr> <td>2. Sfruttamento e disseminazione dei risultati: messa in scala, diffusione e replicabilità: possibilità di trasferimento della soluzione</td> <td>Da 0 a 20</td> </tr> <tr> <td>Capacità dei proponenti</td> <td>Fino a 10</td> </tr> <tr> <td>1. <u>qualità del team di progetto</u>: esperienze e competenze in attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale</td> <td>Da 0 a 10</td> </tr> <tr> <td>TOTALE</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table> <p>Ulteriori specifiche saranno contenute nel bando attuativo del presente atto. Per essere ammissibile il progetto dovrà raggiungere almeno 60 punti. A parità di punteggio, ha precedenza il progetto che ha raggiunto il punteggio più alto per il criterio di innovazione e secondariamente in caso di ulteriore parità quello che ha raggiunto il punteggio più alto per il criterio di qualità.</p>	CRITERIO	PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE	Qualità del progetto	Fino a 50	1. congruità degli obiettivi della proposta progettuale rispetto alle finalità e agli obiettivi della presente misura	Da 0 a 20	2. rispondenza delle azioni rispetto agli obiettivi strategici indicati nel progetto	Da 0 a 20	3. Congruità del cronoprogramma rispetto alla gestione dell'emergenza del COVID-19 e/o di epidemie future	Da 0 a 10	Grado di innovazione conseguibile dal progetto rispetto agli obiettivi e risultati attesi	Fino a 40	1. Innovatività e impatto atteso sulla gestione dell'emergenza del COVID-19 e/o di epidemie future, con particolare riferimento alla presenza di un prototipo accessibile o prodotto già dotato di certificazioni al momento della presentazione della domanda	Da 0 a 20	2. Sfruttamento e disseminazione dei risultati: messa in scala, diffusione e replicabilità: possibilità di trasferimento della soluzione	Da 0 a 20	Capacità dei proponenti	Fino a 10	1. <u>qualità del team di progetto</u> : esperienze e competenze in attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale	Da 0 a 10	TOTALE	100
CRITERIO	PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE																						
Qualità del progetto	Fino a 50																						
1. congruità degli obiettivi della proposta progettuale rispetto alle finalità e agli obiettivi della presente misura	Da 0 a 20																						
2. rispondenza delle azioni rispetto agli obiettivi strategici indicati nel progetto	Da 0 a 20																						
3. Congruità del cronoprogramma rispetto alla gestione dell'emergenza del COVID-19 e/o di epidemie future	Da 0 a 10																						
Grado di innovazione conseguibile dal progetto rispetto agli obiettivi e risultati attesi	Fino a 40																						
1. Innovatività e impatto atteso sulla gestione dell'emergenza del COVID-19 e/o di epidemie future, con particolare riferimento alla presenza di un prototipo accessibile o prodotto già dotato di certificazioni al momento della presentazione della domanda	Da 0 a 20																						
2. Sfruttamento e disseminazione dei risultati: messa in scala, diffusione e replicabilità: possibilità di trasferimento della soluzione	Da 0 a 20																						
Capacità dei proponenti	Fino a 10																						
1. <u>qualità del team di progetto</u> : esperienze e competenze in attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale	Da 0 a 10																						
TOTALE	100																						
NUCLEO DI VALUTAZIONE	<p>Per la valutazione dei progetti Regione Lombardia si avvale di un nucleo di valutazione composto da esperti nelle discipline oggetto dell'iniziativa, in coerenza con la normativa in materia di prevenzione della corruzione nella Pubblica Amministrazione (L. 190/2012) e del Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di Regione Lombardia vigente. Al nucleo di valutazione potranno partecipare rappresentanti dei soggetti cofinanziatori.</p>																						

MODALITA' DI EROGAZIONE DELLA AGEVOLAZIONE	L'erogazione avverrà secondo le modalità definite nel bando in un'unica tranche a saldo per la linea 2 e in due tranche per la linea 1
Termini realizzazione operazioni	I progetti della linea 2 devono essere realizzati nel termine massimo del 30/10/2020, entro 18 mesi quelli afferenti alla linea 1. La data di avvio dei progetti non potrà essere antecedente alla data di presentazione della domanda sul bando.